

**LE PRESENTI DISPOSIZIONI FANNO PARTE INTEGRANTE**  
**del DDG n. 1586 del 5 luglio 2018, così come modificate con DDG n. 1658 del 12/07/2018**

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*  
**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,  
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020**

*MISURA 5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione*

**SOTTOMISURA 5.2**

*“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”*

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE**  
**PARTE SPECIFICA**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>2. OBIETTIVI</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>3. BENEFICIARI</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>4. INTERVENTI PREVISTI</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>4.1 AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>4.2 AVVERSITÀ BIOTICHE</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>5. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER LE AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>5.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER LE AVVERSITÀ BIOTICHE (FITOPATIE)</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>6. SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>6.1 SPESE AMMISSIBILI PER LE AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>6.2 SPESE AMMISSIBILI PER LE AVVERSITÀ BIOTICHE (FITOPATIE)</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>6.3 SPESE GENERALI PER AVVERSITÀ ABIOTICHE e BIOTICHE</b>	<b>Pag. 13</b>
<b>7. SPESE NON AMMISSIBILI</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>7.1 SPESE NON AMMISSIBILI PER LE AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>7.2 SPESE NON AMMISSIBILI PER LE AVVERSITÀ BIOTICHE (FITOPATIE)</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>8. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>9. LOCALIZZAZIONE</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>10. CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>11. TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITÀ DELL'AIUTO</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>11.1 TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITÀ DELL'AIUTO PER LE AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>11.2 TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITÀ DELL'AIUTO PER LE AVVERSITÀ BIOTICHE</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>12. IMPEGNI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>12.1 IMPEGNI ESSENZIALI</b>	<b>Pag. 16</b>
<b>12.2 IMPEGNI ACCESSORI</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>13. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E DI ACCESSO ALLA SOTTOMISURA</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>14. DOMANDA DI SOSTEGNO</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>14.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>14.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO</b>	<b>Pag. 17</b>
<b>15. DOCUMENTAZIONE</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>15.1 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE COMUNE PER TUTTE LE AVVERSITÀ DA ALLEGARE PERENTORIAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>15.2 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE SOLE AVVERSITÀ ABIOTICHE</b>	<b>Pag. 20</b>
<b>15.3 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE SOLE AVVERSITÀ ABIOTICHE DA PRESENTARE, OVE PERTINENTE E NECESSARIA, PERENTORIAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO</b>	<b>Pag. 20</b>

<b>15.4 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE SOLE AVVERSITÀ ABIOTICHE DA PRESENTARE, OVE PERTINENTE E NECESSARIA, ENTRO 90 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA</b>	<b>Pag. 21</b>
<b>15.5 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE SOLE AVVERSITÀ BIOTICHE (FITOPATIE)</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>15.6 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LE SOCIETÀ – ASSOCIAZIONI - COOPERATIVE</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>15.7 DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER GLI ENTI PUBBLICI</b>	<b>Pag. 22</b>
<b>15.8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE OVE PERTINENTE PER TUTTE LE AVVERSITÀ</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>16. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>16.1 RICEVIBILITÀ</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>16.2 AMMISSIBILITÀ</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>16.3 VALUTAZIONE</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>16.4 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA</b>	<b>Pag. 24</b>
<b>16.5 PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE DELL'AIUTO</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>17. DOMANDE DI PAGAMENTO - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<b>Pag. 25</b>
<b>18. ANTICIPO</b>	<b>Pag. 26</b>
<b>19. TEMPI DI ESECUZIONE – VARIANTI</b>	<b>Pag. 26</b>
<b>20. STATO AVANZAMENTO LAVORI</b>	<b>Pag. 26</b>
<b>21. SALDO</b>	<b>Pag. 27</b>
<b>22. CONTROLLI E SANZIONI</b>	<b>Pag. 30</b>
<b>23. STRUMENTI DI TUTELA</b>	<b>Pag. 31</b>
<b>24. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>Pag. 31</b>

## 1. Premessa e riferimenti normativi

La sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ”* è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014/2020, d’ora in poi “PSR”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 e C(2018) 615 final del 30/01/2018 (ver. 4.0). Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura 5.2 e per quanto non espressamente previsto nelle stesse si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale, emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. consultabili sul sito: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del 13/12/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305-1306-1307-1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea mettì delibera di Giunta adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;

- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018;
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;
- D.A. n. 01/GAB del 25/01/16 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo n. 102/2004 - Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38, modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 dal decreto legislativo 26 marzo 2018 e s. m. i.;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Direttiva 2002/89 del Consiglio che modifica la direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto Ministeriale 24/7/2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;
- Decreto Legislativo n. 214/2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto Ministeriale 4/5/2006 sulla produzione di materiale di moltiplicazione delle specie da frutto;

- Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2014, cosiddetto “decreto ponte” sugli aiuti di stato per le avversità assimilabili alle calamità naturali;
- Decreti di lotta obbligatoria agli organismi nocivi, adottati ai sensi Decreto Legislativo n. 214/2005 - Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI 2004);
- Decreto del Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale del 6 dicembre 2016 che, per quanto riguarda la qualificazione delle piante e del materiale di moltiplicazione dei fruttiferi, recepisce le direttive comunitarie sui requisiti dei materiali di categoria CAC e certificati;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

## 2. Obiettivi

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Nel contesto, agricolo, pertanto, è necessario utilizzare idonei strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. Negli ultimi anni il territorio regionale è stato colpito da fenomeni avversi di particolare intensità e da fitopatie particolarmente virulente e di difficile contenimento. A lunghi periodi di siccità si sono avvicinati eventi estremi molto intensi quali piogge alluvionali, bombe d'acqua, trombe d'aria, cicloni, che hanno avuto gravi ripercussioni sul potenziale produttivo agricolo e zootecnico, nonché sulle strutture e infrastrutture. Tali eventi sono sintomatici del cambiamento climatico in atto, che nella regione si manifesta anche attraverso una significativa tendenza all'aumento delle temperature e della frequenza di eventi atmosferici estremi. Alcuni di essi hanno determinato fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico, che hanno ulteriormente segnato il territorio regionale, già caratterizzato da vaste aree a rischio di frana molto elevato ed elevato, nonché a rischio idraulico (piene).

Per quanto concerne le emergenze fitosanitarie, le più recenti riscontrate nel territorio regionale riguardano i ceppi severi del Citrus Tristeza Virus CTV, il colpo di fuoco batterico *Erwinia amylovora* e il virus Sharka delle drupacee (PPV). A riguardo, l'Amministrazione regionale ha provveduto ad emanare i relativi decreti regionali di lotta obbligatoria, a delimitare le aree interessate dagli organismi nocivi e a definire le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione dei focolai. La sottomisura 5.2 “*Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici*” ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizoozie).

Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 “*Favorire l'accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese*”. Inoltre, la sottomisura risponde principalmente alla priorità trasversale dell'adattamento al cambiamento climatico e indirettamente agli obiettivi

ambientali.

Ai fini dell'attuazione della presente sottomisura in conformità all'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera:

- **"Avversità atmosferica"**: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- **"Calamità naturale"**: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- **"Evento catastrofico"**: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

### 3. Beneficiari

I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni, nonché, per le sole infrastrutture, gli Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall'articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

### 4. Interventi previsti

Nell'ambito della presente sottomisura possono essere finanziati interventi sulle infrastrutture danneggiate, sulle strutture (terreni, fabbricati ed impianti), sulle dotazioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature), nonché interventi di ripristino di impianti di colture poliennali e del patrimonio zootecnico danneggiati da eventi calamitosi, fitopatie ed epizoozie.

#### 4.1 Avversità abiotiche

Gli interventi verranno attivati di volta in volta in relazione alla tipologia di evento calamitoso intervenuto, riconosciuto formalmente dall'Autorità competente che provvede alla delimitazione dell'areale danneggiato, che abbia causato la distruzione del potenziale agricolo e/o zootecnico aziendale in misura pari o superiore al 30%. Gli interventi destinati alle aziende agricole danneggiate possono consistere in:

- a) ripristino e/o ricostruzione di beni immobili ed infrastrutture;
- b) ricostituzione di piantagioni pluriannuali;
- c) ripristino e/o ricostruzione di invasi aziendali di accumulo idrico e relativi impianti di distribuzione interaziendali e aziendali;
- d) ripristino e sistemazioni fondiari compresa la viabilità podereale;
- e) ricostituzione del patrimonio zootecnico danneggiato e/o distrutto dall'evento;
- f) ricostituzione delle macchine e delle attrezzature agricole danneggiate (la compensazione è calcolata sulla base dei costi di riparazione o del valore economico al momento del verificarsi dell'evento).

La perdita del potenziale agricolo viene stimata immediatamente dopo il verificarsi dell'evento secondo la seguente procedura: a seguito di formale segnalazione da parte delle aziende e/o Comuni danneggiati, gli uffici periferici del Dipartimento regionale dell'Agricoltura avviano una ricognizione puntuale dei danni segnalati mediante accertamenti sul territorio, al fine di acquisire tutti gli elementi che consentano di effettuare una valutazione definitiva dei danni e di delimitare il

territorio danneggiato. Nel corso dei sopralluoghi aziendali vengono rilevati sia i danni alle colture che alle strutture e, attraverso i dati acquisiti, si procede alla stima della perdita del potenziale produttivo agricolo che, per potere attivare gli aiuti, non deve essere inferiore al 30% e deve essere riconosciuto tale attraverso necessaria deliberazione della Giunta regionale di Governo e decreto di declaratoria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il calcolo dell'entità del danno al potenziale agricolo interessato al fine di determinare la percentuale minima del 30%, così come previsto dall'art. 18(3) del Reg. (UE) n. 1305/2013 si effettua nel modo che segue.

Quando si tratta di danni al potenziale produttivo di aziende agricole relativo ad immobili, macchine e attrezzature, animali la percentuale del danno si determina in base alla proporzione tra spese previste per il ripristino e valore del bene danneggiato. Il valore del bene danneggiato è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e gli ammortamenti effettuati. Quando non è possibile risalire al prezzo di acquisto il valore viene determinato utilizzando le normali tecniche estimative.

Per i danni ai terreni agricoli ed alle infrastrutture pubbliche il calcolo confronta il costo del ripristino ed il danno diretto, calcolato secondo i Redditi Lordi Standard, alle colture afferenti le superfici oggetto dell'intervento di ripristino.

Il ripristino e/o ricostruzione delle strutture e infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ed eventi catastrofici, nonché la ricostituzione di scorte aziendali sono subordinati all'istruttoria degli Ispettorati competenti per territorio ed all'emanazione di apposito decreto di concessione preventivo, che stabilirà la tipologia di interventi che dovranno e potranno essere effettuati, gli importi ammessi e i tempi massimi per la realizzazione delle opere.

#### **4.2 Avversità biotiche**

Riguardo le fitopatie, in prima applicazione gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei, danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV). Tuttavia, come previsto dalla sottomisura, successivamente il sostegno potrà interessare anche altri organismi nocivi, per i quali il Servizio Fitosanitario abbia riconosciuto, con provvedimento regionale, le condizioni di rischio fitosanitario.

Il calcolo dell'importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante distrutte, sarà effettuato riferendosi alla tabella dei costi standard unitari in vigore, calcolati secondo la metodologia certificata dal CORERAS, di cui all'allegato 4 del PSR, mentre per le voci mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Quest'ultimo potrà essere utilizzato, nei casi tecnicamente motivati, anche per il calcolo del costo d'impianto, relativo ad impianti arborei di tipo intensivo.

Gli interventi sono essenzialmente mirati a ricostituire gli impianti arborei, oggetto di attacchi da parte di organismi dannosi ai vegetali, comprese le eventuali operazioni di estirpazione.

Per la ricostituzione del potenziale produttivo, possono essere finanziati l'estirpazione delle piante, la loro distruzione e il successivo reimpianto. La sostituzione è subordinata alle operazioni di distruzione, accertate dal Servizio Fitosanitario, e all'acquisto di nuove piante. I semi d'impianto dovranno essere compatibili, con un'ottimale gestione tecnico-agronomica delle piante.

Come previsto dalla sottomisura, la ricostituzione degli impianti arborei è subordinata a un preventivo nulla osta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, rilasciato in seguito alla valutazione dell'investimento, in termini delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle varietà/specie prescelte ed alle attuali conoscenze in materia fitosanitaria.

Pertanto, l'Unità fitosanitaria competente per zona, con l'eventuale supporto tecnico dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di riferimento, provvederà a rilasciare il suddetto nulla osta, entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, individuando eventuali prescrizioni. Nei casi

ritenuti necessari, potrà essere effettuata apposita verifica sul posto. Per il rilascio del nulla osta, si terrà conto delle attuali conoscenze in materia di resistenza/tollerabilità e suscettibilità alle fitopatie di cloni e/o varietà, impiegabili nelle specifiche condizioni pedoclimatiche dei siti interessati. Il nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Unità fitosanitaria, anche al competente Ufficio istruttore della domanda di sostegno. Il rilascio del nulla osta fitosanitario al progetto è, in ogni caso, subordinato alla regolare avvenuta esecuzione della misura fitosanitaria di cui al successivo paragrafo 5.2.

Qualora il reimpianto dell'arboreto sia stato già effettuato al momento della richiesta di nulla osta, fermo restando quanto previsto al successivo par. 6.2, l'Ufficio fitosanitario valuterà le condizioni per il rilascio del nulla osta medesimo, sulla base della documentazione relativa all'acquisto delle piante, con particolare riferimento alla loro certificazione, nonché delle caratteristiche del sito e delle condizioni dell'arboreto.

Per quanto concerne il virus della tristezza degli agrumi, particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta del portainnesto, che dovrà possedere caratteristiche di resistenza o tolleranza.

Tale condizione, considerato l'attuale stato fitosanitario della malattia in Sicilia, potrà essere derogata esclusivamente per gli impianti di limoneti.

Il reimpianto degli agrumeti dovrà essere realizzato con l'utilizzo di nesti appartenenti al Genere "*Citrus*". Con riferimento ai frutteti, potranno essere utilizzate anche specie frutticole diverse, non suscettibili alla fitopatia interessata.

In ogni caso, le piante da frutto destinate al reimpianto devono essere almeno di categoria CAC, in conformità al Decreto Legislativo n. 124/2010 e al Decreto del Direttore Generale dello sviluppo rurale 6 dicembre 2016 (DDG), nonché qualificate come tali nel documento di commercializzazione che le accompagna. Nel caso di utilizzo di piante certificate, ogni singola pianta dovrà riportare il cartellino attestante la certificazione, ai sensi del predetto DDG o dei precedenti Decreti del Ministro delle politiche agricole 24 luglio 2003 e 4 maggio 2006, relativi alla certificazione delle piante e dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi.

## **5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

Per l'ammissibilità dell'istanza è necessario che:

- la struttura danneggiata fosse efficiente, funzionale e rispondente a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi dell'evento;
- il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione dell'ordinaria manutenzione;
- esista un diretto nesso di causalità tra l'evento e il danno.

Il sostegno può essere concesso agli Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D. Lgs 99/2004, i beneficiari, compresi gli Enti pubblici, hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Trascorso il predetto termine perentorio assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando.

Inoltre, il beneficiario dovrà risultare essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

### 5.1 Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità abiotiche

Alla data della presentazione della domanda di aiuto, dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

- a) riconoscimento formale, da parte delle Autorità pubbliche competenti, (Decreto MIPAAF ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i., Ordinanza PCdM di Protezione Civile ai sensi della Legge n. 225/92 e ss.mm.ii.) dell'evento calamitoso nell'area interessata all'intervento;
- b) ubicazione dell'azienda oggetto di intervento all'interno della delimitazione territoriale riportata nell'atto di riconoscimento formale dell'evento da parte della richiamata Autorità competente;
- c) presenza di danni determinati dall'evento, che hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo, ai sensi dell'art. 18(3) del reg. (UE) n. 1305/2013.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento (art. 18 – paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013).

Il sostegno non potrà interessare spese connesse a colture annuali. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si dovrà tener conto di tutti gli interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello nazionale e comunitario, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato.

I progetti e gli interventi di cui alla presente tipologia, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale e/o alla Valutazione di incidenza.

### 5.2 Condizioni di ammissibilità specifiche per le avversità biotiche (fitopatie)

Come precedentemente specificato, in prima applicazione, gli interventi saranno rivolti alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dai seguenti patogeni: con riferimento al pero il batterio *Erwinia amylovora*, alle drupacee il virus della *Sharka* (PPV), per gli agrumi il virus della *Tristeza* (CTV).

Fermo restando quanto previsto dalle già citate “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020, possono presentare istanza gli agricoltori, in forma singola o associata, che al momento della domanda hanno subito un danno alla coltura arborea, in ordinario stato di manutenzione, interessata dalla fitopatia, in misura non inferiore al 30% della superficie aziendale totale destinata, in prima applicazione, ad agrumi (per il CTV), pomacee (per *Erwinia amylovora*), drupacee (per la *Sharka*). La percentuale del danno subito è calcolata in termini di superficie sottoposta ad **espianto in esecuzione di una misura ufficiale (ordinanza, prescrizione) emanata del Servizio Fitosanitario Regionale**, rapportata alla superficie aziendale complessiva della coltura interessata, desumibile dal fascicolo aziendale. La misura fitosanitaria suddetta, adottata a seguito di un controllo ufficiale in applicazione degli articoli 14, 15 e 17 del Dlgs.vo n. 214/2005, deve risultare emanata in data antecedente a quella della domanda di aiuto.

**Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.**

Si precisa che la misura ufficiale deve riguardare in ogni caso tutte le superfici agricole oggetto della domanda, identificabili con i relativi dati catastali e inserite nel fascicolo aziendale del richiedente. Sulla base di tale condizione, l'istanza di sostegno potrà essere presentata anche da un sog-

getto diverso dall'intestataro della misura fitosanitaria, ferma restando la sussistenza di regolare titolo di disponibilità delle superfici agricole oggetto di aiuto.

Gli interventi per l'estirpazione e la distruzione di cui alla presente sottomisura, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

## 6. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese che prevedano investimenti per il ripristino e/o ricostruzione delle strutture e infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, nonché la ricostituzione delle dotazioni aziendali, in conformità a quanto previsto all'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese ammissibili, concernenti il ripristino e la ricostituzione del patrimonio rurale danneggiato, sono finalizzate a riportare la struttura nelle condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi dell'evento.

### 6.1 Spese ammissibili per le avversità abiotiche:

Per le **strutture fondiarie** sono ammesse le spese per:

- Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte (fabbricati rurali, opifici, altri manufatti rurali quali ad es. impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'impresa agricola), incluso l'acquisto di ricoveri temporanei utili all'immediata prosecuzione dell'attività (cfr. reg. (UE) 702/2014 art. 25 paragr. 6 pag 39).
- Ripristino/ricostruzione di opere aziendali (ad es. opere di contenimento, funzionalità di strade, sistemi di drenaggio, opere per l'invaso di acqua per l'irrigazione, impianti irrigui fissi, opere di adduzione di energia elettrica).

I fabbricati e le opere aziendali interessate dall'intervento devono risultare in regola con le vigenti norme in materia di edilizia (accatastati, condonati, costruiti con permesso).

Per le **colture** sono ammesse le spese per:

- Ripristino della coltivabilità del terreno.
- Ripristino dei miglioramenti fondiari.
- Ricostituzione delle scorte vive danneggiate o distrutte (Scorte vive ammissibili ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 45 paragrafo 3).

Ai fini della ammissibilità è indispensabile che tali scorte siano regolarmente censite all'anagrafe zootecnica e che l'ASL competente abbia rilasciato la certificazione attestante il numero di capi deceduti e/o dispersi.

Per le **macchine ed attrezzature agricole** le spese ammissibili sono quelle previste nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – parte generale" relative al PSR Sicilia 2014/2020 – Cap. 6 *Criteri per l'ammissibilità delle spese* – Par. 6.1 *Investimenti materiali realizzati da privati*.

Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative, in conformità a quanto riportato nel Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 669/2016.

### 6.2 Spese ammissibili per le avversità biotiche (fitopatie):

Sono ammissibili le spese relative all'espianto degli arboreti, nonché alla successiva distruzione del materiale vegetale e al reimpianto.

In applicazione del Regolamento (UE) 2017/2393 art.1 – punto 23 lettera b, sono ammissibili le spese di estirpazione, distruzione del materiale vegetale e reimpianto, sostenute in data non anteriore al 1/1/2016. Inoltre, tali costi devono risultare sostenuti dal titolare dell'azienda, in data successiva a quella in cui si è verificato il danno da fitopatìa, desumibile dal verbale del primo controllo ufficiale in loco del Servizio Fitosanitario.

Le spese suddette sono quelle riconducibili alla tabella dei costi unitari standard in vigore, mentre per le voci mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Nel caso del reimpianto sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un'ottimale messa a dimora delle piante, compresi l'acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. Gli impianti irrigui e i frangivento vivi, eventualmente dismessi a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d'intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli arboreti.

L'eventuale impianto irriguo, dovrà rispondere a criteri di razionale utilizzo della risorsa idrica.

### **6.3 Spese generali (avversità abiotiche e biotiche):**

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:
  - studi di fattibilità;
  - valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
  - stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
  - direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
  - predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
  - redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii. La parcella, relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente, immediatamente riconducibile all'intervento oggetto di finanziamento, dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Nella parcella dovrà essere riportata la seguente dicitura “ la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n.140 del 20/07/2012 e s.m.i.”. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n.11 del 13/03/2015, ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;

- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti *a*, *b*, e *c* non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- consulenze finanziarie;
- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;
- obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.

## **7. Spese non ammissibili**

Non sono ammesse le seguenti spese per:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa in dimora;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia.

### **7.1 Avversità abiotiche:**

non sono ammesse le seguenti spese per:

- ristrutturazione di fabbricati ad uso esclusivamente residenziale;
- acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato.

### **7.2 Avversità biotiche (fitopatie):**

non sono ammesse le spese per:

- diradamenti e/o reinnesti, nonché gli espunti effettuati su un numero di piante inferiore a quello stabilito nella misura fitosanitaria.
- realizzazione di nuovi frangiventi e/o impianti irrigui non preesistenti.
- acquisto di macchine e attrezzature (nuove e/o usate) e di materiali usati.

- acquisto di beni di consumo;

Per quanto riguarda le ulteriori spese non ammissibili e l'IVA, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2020.

## **8. Complementarità con altri strumenti finanziari europei**

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità indicate nel cap. 14 PSR Sicilia 2014/2020. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, l'agricoltore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

## **9 Localizzazione**

La sottomisura 5.2 si applica nell'intero territorio regionale.

## **10. Criteri di selezione**

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, riportati sul sito [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) e vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Le tabelle dei criteri di selezione riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione facente parte della domanda di sostegno riportante i criteri di selezione e i relativi punteggi ed eventuali priorità; l'assenza della suddetta scheda, l'omessa o errata compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti progettuali (ad esempio, il numero di aziende associate oggetto di ripristino e/o le superfici) che possano comportare una modifica dei requisiti e della classe delle tabelle dei criteri, in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

## **11. Tipologia, durata e intensità dell'aiuto**

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.

In linea generale, nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito, conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

### 11.1 Avversità abiotiche

La **spesa minima ammissibile**, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di cui sopra, è pari a **euro 10.000,00** di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di *avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale* o nel caso di *calamità naturale* o *evento catastrofico* (“definizioni” riportate nell'apposito paragrafo delle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020).

La **spesa massima ammissibile**, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di cui sopra, è pari a **euro 150.000,00** di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di *avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale* ed **euro 400.000,00** di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di *calamità naturale* o *evento catastrofico*.

Per tutti gli interventi l'**aliquota di aiuto** è pari al **100%** della spesa ammissibile, rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti.

Per le domande presentate da agricoltori in forma associata, tali massimali sono da intendersi riferiti ad ogni impresa agricola socia, che partecipa all'investimento per una quota non inferiore al 30% dell'importo totale richiesto, **con il limite dell'importo totale massimo ammissibile di € 400.000,00**. Tale limite massimo è da intendersi riferito anche per le domande presentate da **Enti pubblici**.

### 11.2 Avversità biotiche (fitopatie)

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al 100 % dei costi ammissibili, per interventi di ricostituzione realizzati da agricoltori. **L'importo massimo concedibile è pari ad € 150.000,00 per beneficiario, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 6.000,00 per beneficiario.** Per le domande presentate da agricoltori in forma associata, tali massimali sono da intendersi riferiti ad ogni impresa agricola socia, che partecipa all'investimento per una quota non inferiore al 30% dell'importo totale richiesto, **con il limite dell'importo totale massimo ammissibile di € 400.000,00**.

## 12. Impegni e obblighi dei beneficiari

Fermi restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

### 12.1 Impegni essenziali

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda di sostegno è tenuto, nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale, ad osservare i seguenti impegni e obblighi:

- non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione/investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originali;
- non cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata, il bene realizzato con il contributo pubblico ricevuto;
- non alterare la natura o le condizioni di esecuzione e non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un Ente pubblico;

- non cambiare l'assetto proprietario, ovvero non cessare o rilocalizzare una attività produttiva al di fuori della Sicilia;
- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento.

Il mancato rispetto di anche uno degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del contributo, con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **12.2 Impegni accessori**

Per almeno **5 anni** dalla data del pagamento finale al beneficiario, costituisce impegno accessorio l'obbligo di segnalazione immediata agli Uffici periferici del Dipartimento regionale dell'Agricoltura di ulteriori danni alle strutture, macchine, bestiame a causa di nuovi eventi avversi e di segnalazione al Servizio Fitosanitario, degli eventuali sintomi riconducibili alla fitopatia oggetto dell'intervento di ricostituzione.

## **13. Modalità di attivazione e di accesso alla sottomisura**

La sottomisura è attivata tramite procedura valutativa a "bando o avviso pubblico". Il sostegno alle imprese potrà esplicitarsi, a discrezione dell'Amministrazione, attraverso l'indizione di distinte procedure a bando e relative graduatorie, a seconda che si tratti di avversità biotiche (fitopatie) o avversità abiotiche. All'interno di ciascuna procedura, le singole domande di aiuto saranno finanziate dall'Amministrazione, sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico, previa applicazione dei criteri di selezione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

## **14. Domanda di sostegno**

### **14.1 Termini di presentazione**

I termini di presentazione delle domande di sostegno saranno indicati nei rispettivi bandi o avvisi pubblici della sottomisura 5.2.

### **14.2 Presentazione domanda di sostegno**

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020*.

La domanda di sostegno dovrà essere presentata, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Amministrazione, esclusivamente tramite il portale SIAN e imputata informaticamente a: *Regione Siciliana Dipartimento Regionale Agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio* (dove ricade la maggiore superficie aziendale in termini di SAU).

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata dal SIAN e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale ed entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea-Dipartimento Agricoltura - Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “**PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 5.2 - Azioni di ripristino**” e gli estremi del soggetto richiedente. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino al decimo giorno lavorativo successivo all'inoltro telematico. Pertanto, la domanda pervenuta oltre i suddetti termini, non sarà presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Per le domande consegnate a mano o tramite corriere autorizzato, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data di consegna.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, Professionisti), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del sistema informativo SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate dai soggetti abilitati a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione ed all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal bando. Non potranno in nessun caso essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del sistema informativo.

Saranno, altresì, ritenute irricevibili le istanze eventualmente trasmesse prima dei termini dell'apertura del bando (data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it)). Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, come definiti al par. 2.3 delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali”.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario, mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio. Ove il sistema informativo SIAN non sia ancora predisposto alla compilazione delle domande di correttiva, la stessa dovrà essere presentata su supporto cartaceo all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda di sostegno.

Si ribadisce che la domanda di sostegno cartacea debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà pervenire completa della documentazione riportata nei successivi paragrafi all'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio, pena la non ricevibilità o l'inammissibilità della stessa.

## 15. Documentazione

### 15.1 - Documentazione essenziale comune per tutte le avversità da allegare perentoriamente alla presentazione della domanda di aiuto

Tutta la documentazione dovrà essere datata anteriormente alla data di rilascio informatico della domanda di aiuto. Inoltre, si precisa che la documentazione tecnica a corredo della domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dalla ditta richiedente e da un tecnico abilitato all'esercizio della professione. Alla domanda cartacea debitamente compilata dovrà essere allegata, **pena l'esclusione**, la documentazione in duplice copia di seguito precisata:

1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale.
2. Scheda del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di contratti di affitto (sti-

- pulato a norma e per gli effetti della L. 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza degli stessi, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità dello stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. In generale, le copie dei titoli di disponibilità dei terreni e fabbricati, dovranno essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per eventuali controlli.
3. Dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali, nelle disposizioni specifiche e nel bando.
  4. Autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente.
  5. Contratto stipulato tra il beneficiario ed il professionista/progettista.
  6. Autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo.
  7. Estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi di ripristino e/o ricostruzione o copia autenticata dal tecnico progettista.
  8. Planimetria generale dell'azienda su base catastale riportante l'ubicazione delle colture praticate, delle strutture e delle opere da ripristinare e/o ricostruire; planimetrie in scala ex ante ed ex post degli impianti arborei dell'azienda oggetto d'intervento, con individuazione delle superfici soggette ad espianto/reimpianto, compresi eventuali frangiventi vivi; nel caso in cui l'intervento di ricostituzione comprenda anche l'impianto irriguo, disegni ex ante ed ex post riportanti ubicazione e tipologia della rete irrigua.
  9. Elaborati grafici delle opere da ripristinare e/o ricostruire (piante, sezioni e prospetti) in scala adeguata e corredata da particolari costruttivi, debitamente quotata, con apposto timbro, data e firma del progettista.
  10. ELIMINATO.
  11. Computo metrico estimativo delle opere che si intende realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a costi standard o a prezzo, analisi prezzi, acquisizione di beni materiali, spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento.
  12. Dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011.
  13. Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. n. 13/86.
  14. Scheda di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio, allegata alla domanda.
  15. Patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario.
  16. Dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici.
  17. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle tabelle criteri di selezione.

18. Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione-registrazione inizio attività di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità n. 322 del 27/02/2008 e successiva modifica D.A. n. 2493 del 06/11/2009 - DIA sanitaria.

### **15.2 - Documentazione essenziale per le sole avversità abiotiche**

19. Dichiarazione con cui l'utente attesti:

- la presentazione di istanza di aiuto, ai sensi del D.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.;
- che l'azienda danneggiata ricada nel territorio delimitato dalla declaratoria oggetto dell'intervento;
- che abbia/non abbia richiesto e/o ricevuto aiuti compensativi con fondi nazionali e/o regionali per il medesimo evento e per le medesime strutture.

20. Richiesta formale di rinuncia ad altro aiuto compensativo per medesimo evento e medesime strutture (solo in caso in cui sia stata presentata la sola richiesta ai sensi di altra normativa).

21. Relazione tecnica-agronomica, redatta e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica dell'azienda prima del verificarsi dell'evento calamitoso, dimostrando che l'azienda/bene danneggiato era efficiente, funzionale e rispondeva ai requisiti di legge prima dell'evento; indicazione dell'evento calamitoso e dei danni causati dallo stesso evidenziando il nesso di causalità; descrizione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione da effettuare; calcolo PLV aziendale prima dell'evento; calcolo PLV aziendale dopo l'evento; calcolo della incidenza del danno sulla PLV.

22. Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino debitamente datata a far data, ove pertinente, dalla presentazione della domanda presentata ai sensi del D.Lgs.102/04 e s.m.i.

23. Certificato di agibilità e destinazione d'uso, ove pertinente, per i locali destinati all'installazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di finanziamento.

24. Autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invase. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un Consorzio di Bonifica, attestazione rilasciate dal consorzio stesso.

25. Autorizzazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

### **15.3 - Documentazione essenziale per le sole avversità abiotiche da presentare, ove pertinente e necessaria, perentoriamente alla presentazione della domanda di aiuto**

29. Copia della richiesta di permesso di costruire o altro titolo abilitativo riportante gli estremi di registrazione al protocollo del Comune competente.

30. Copia della richiesta riportante gli estremi di registrazione al protocollo del Comune competente di permesso di costruire o altri titoli abilitativi per le vasche in terra battuta; oppure attestazione del Comune o dichiarazione del Professionista che per la realizzazione di tali investimenti o opere non necessita di alcuna autorizzazione.

31. Copia della richiesta di nulla osta del Genio Civile per la realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta totalmente incassate riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione.

32. N. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per gli "investimenti materiali" e "investimenti immateriali" con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative

e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 6.1 e 6.2), vigente al momento dell'emanazione del bando, ove pertinente.

33. Copia della richiesta, presentata ai sensi del D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 al competente Ufficio del Genio Civile per il nulla osta alla realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta con sponde in rilevato con relativi estremi di presentazione.
34. Copia della richiesta di autorizzazione/concessione riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione dall'Ufficio del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un Consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal Consorzio stesso (documentazione da presentare nel caso in cui il bando preveda il ripristino degli impianti irrigui con relative opere annesse).
35. Copie delle relative richieste riportanti gli estremi dell'avvenuta presentazione agli Uffici competenti per le Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
36. Copia della richiesta di autorizzazione riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione all'Ufficio competente per l'autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
37. Copia della richiesta di Nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, ove pertinente, ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74 per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici, ai sensi dell'art.4 della Legge 1086/71, riportante gli estremi dell'avvenuta presentazione all'Ufficio.

#### **15.4 - Documentazione essenziale per le sole avversità abiotiche da presentare, ove pertinente e necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**

38. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo.
39. Permesso di costruire o altri titoli abilitativi per le vasche in terra battuta.
40. Nulla osta del Genio Civile per la realizzazione e/o ampliamenti di vasche in terra battuta totalmente incassate.
41. Nulla osta del Genio Civile ai sensi del D.P.R. 01/11/1959 n. 1363 per il ripristino di vasche in terra battuta con sponde in rilevato.
42. Autorizzazione/concessione del Genio Civile competente relativa alla ricerca idrica, all'utilizzazione delle acque reperite o invasate. Nel caso in cui l'azienda sia servita da un Consorzio di bonifica, attestazione rilasciata dal Consorzio stesso (documentazione da presentare nel caso in cui il bando preveda il ripristino degli impianti irrigui con relative opere annesse).
43. Nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile, ove pertinente, ai sensi degli artt. 17 e 18 Legge 64/74 per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici, ai sensi dell'art.4 della Legge 1086/71.
44. Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti competenti per gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

45. Autorizzazione, comunicazione o altri titoli autorizzativi per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### **15.5 - Documentazione essenziale per le sole avversità biotiche (fitopatie)**

46. Dichiarazione che le superfici agricole interessate all'investimento sono state oggetto della misura fitosanitaria (con indicazione del numero e della data di riferimento), l'indicazione dell'agente che ha causato la fitopatia e la data in cui è stato regolarmente eseguito l'espianto dell'arboreto.
47. Relazione tecnica-agronomica, che evidenzia fra l'altro gli aspetti fitosanitari riguardanti le scelte progettuali, i portinnesti e le varietà utilizzate per il reimpianto, nonché la qualifica delle piante utilizzate (CAC o certificate) e il codice regionale del vivaio produttore delle piante, tenendo conto di quanto riportato nel preventivo nulla osta rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale.

#### **15.6 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative**

Per le Società, Associazioni e Cooperative, oltre alla documentazione pertinente di cui al precedente paragrafo, dovranno essere allegati alla domanda cartacea, pena l'esclusione:

- a) Atto costitutivo e statuto.
- b) Dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- c) Attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente).
- d) Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/cooperativa, attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare.
- e) Elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
- f) Delibera dell'organo competente della cooperativa/società/associazione di approvazione dell'iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.2; di delega del rappresentante legale a presentare domanda di sostegno; di assumere l'impegno nei cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del sostegno o aiuto ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al precedente punto 12 "Impegni ed obblighi dei beneficiari" e assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

#### **15.7 - Documentazione essenziale specifica per gli Enti pubblici**

- Delibera/Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o altro organo competente di approvazione dell'iniziativa, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.2, nonché di delega al rappresentante legale per presentare domanda di sostegno e assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

#### **15.8 - Documentazione da produrre ove pertinente per tutte le avversità**

- Comunicazione di cui al DDG n. 61 del 17/01/2007 relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e

delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e da piccole aziende agroalimentari.

- Certificazione aggiornata riguardante la profilassi di Stato.
- Documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari.
- Copia dichiarazione superfici vitate AGEA in presenza di vigneti ad uva da vino (Mod B1) e dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla regolarità dell'impianto del vigneto, rispetto alle normative comunitarie, nazionale e regionale. In presenza di vigneti impiantati dopo il 1987, autocertificazione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto utilizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall'Ispettorato dell'Agricoltura competente.
- Copia conforme dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (Dlgs.vo. n. 214/2005 e D.M. 12/9/2009).

## **16. Procedimento Amministrativo**

Il procedimento amministrativo per la gestione delle domande di sostegno è indicato nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punti 2.4 e 2.5) vigenti al momento dell'emanazione del bando.

A seguito della presentazione della domanda di sostegno o aiuto, il Dirigente Responsabile dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio procederà alla nomina di una o più Commissioni di valutazione che provvederanno all'esame di ricevibilità e di ammissibilità, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle iniziative progettuali. Al fine di rispettare la tempistica prevista, sulla base del numero di istanze presentate, la Commissione potrà essere articolata anche in sottocommissioni.

Si riportano in sintesi le seguenti fasi endoprocedimentali.

### **16.1 Ricevibilità**

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- modalità e tempi di presentazione della domanda;
- della completezza dei dati sulla domanda compresa la sottoscrizione della stessa;
- della presenza della documentazione richiesta di cui al precedente punto 15.

L'assenza di uno dei suddetti requisiti comporterà la non ricevibilità della domanda di sostegno. Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla successiva fase di ammissibilità.

### **16.2 Ammissibilità**

La fase dell'ammissibilità consiste nella verifica:

- dei requisiti di accesso e di ammissibilità del soggetto richiedente;
- della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura;
- della rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno a quanto richiesto dalle presenti disposizioni (precedente punto 15).

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione e attribuzione del punteggio.

### 16.3 Valutazione

La fase di valutazione consiste nella verifica del punteggio, delle eventuali priorità a parità di punteggio eventualmente spettante sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo di ammissibilità in graduatoria.

Le domande di sostegno verranno posizionate in graduatoria in ordine al punteggio/priorità attribuita.

### 16.4 Formulazione della graduatoria

A seguito degli esiti delle attività di cui ai punti precedenti verranno definiti i seguenti elenchi:

- domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio;
- domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità;
- domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità.
- domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo.

Gli elenchi provvisori delle domande ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle non ricevibili e non ammissibili, con indicazione delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità, approvate con provvedimento del responsabile della attuazione della misura/sottomisura saranno pubblicati con valore legale nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, nella sezione AREE TEMATICHE, SERVIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE, DANNI IN AGRICOLTURA, ATTUAZIONE SOTTOMISURA 5.2 DEL PSR SICILIA 2014-2020 e sul sito dedicato <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> e verranno affissi per 30 giorni all'albo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dello stesso Assessorato, al fine di consentire agli interessati di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel predetto sito istituzionale degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio ottenuto a seguito della valutazione o di avvio del procedimento di esclusione.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, della predetta data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere, agli Uffici istruttori preposti "Ispettorati dell'Agricoltura", con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, gli Uffici preposti provvederanno all'elaborazione degli elenchi definitivi "ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili" formulati su base Regionale con le indicazioni del punteggio attribuito e delle motivazioni di non ricevibilità o non ammissibilità. Per le istanze che a seguito di riesame da "non ricevibili" vengano considerate "ammissibili" e, quindi, sottoposte a valutazione, in caso di mancata conferma del punteggio auto attribuito, l'Amministrazione, indicandone i motivi, informerà il richiedente, il quale potrà controdedurre entro e non oltre 10 giorni dalla notifica di detta comunicazione. L'inserimento nell'elenco definitivo delle domande ammesse non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all'eventuale concessione del sostegno in seguito alla definizione dell'istruttoria delle stesse istanze, e comunque sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista.

La pubblicazione degli elenchi regionali nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio ottenuto di archiviazione per le istanze escluse "non ricevibili/non ammissibili", nonché di conclusione del procedimento amministrativo.

### 16.5 Provvedimenti di concessione dell'aiuto

Sulle domande di sostegno ammesse collocate in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa “definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile”, nonché, ove ritenuto necessario, i sopralluoghi aziendali.

In sintesi l'istruttoria riguarderà:

- la verifica (rispondenza e idoneità) della documentazione
- l'analisi tecnico economica del progetto;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario.

A chiusura dell'istruttoria i medesimi Ispettorati emetteranno, in caso di esito positivo, il provvedimento di concessione del sostegno o aiuto che verrà notificato al beneficiario riportante in sintesi almeno i seguenti elementi:

- gli investimenti ammessi e i relativi importi di spesa ammissibili al finanziamento;
- i tempi di realizzazione delle opere;
- gli impegni e le prescrizioni;
- i riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, s.a.l. e saldo);
- le modalità di erogazione del contributo;
- i riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- i riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante.

### 17. Domande di pagamento - Modalità di presentazione

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno

Nel plico dovrà essere riportata la dicitura “PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di pagamento a valere sulla sottomisura 5.2 “Azioni di ripristino” e gli estremi del soggetto richiedente. La domanda di pagamento finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione dell'aiuto.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

L'Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro “Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020. Sottomisura 5.2”, trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono **procedure intese a evitare doppi finanziamenti** irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile.

Per le operazioni di pagamento relative alla sottomisura di cui alle presenti disposizioni, **non è necessaria l'apertura del "conto corrente dedicato"**.

### **18. Anticipo**

I beneficiari del sostegno della sottomisura 5.2 possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo a conclusione dell'operazione considerata. Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020 (punto 3.2).

### **19. Tempi di esecuzione – varianti**

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine massimo di 24 mesi, dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo.

Fermo restando quanto previsto in materia di varianti dalle disposizioni generali già citate, non costituiscono varianti le seguenti modifiche, apportate in fase di realizzazione degli investimenti:

- con riferimento alle avversità abiotiche, modifica delle tipologie dei materiali delle strutture portanti e delle coperture degli apprestamenti protettivi, dei magazzini ecc., qualora tecnicamente e/o economicamente giustificata;
- variazione del sesto d'impianto, se tecnicamente giustificata;
- per le fitopatie modifica delle varietà/portinnesti utilizzati, preventivamente assentita dalla competente Unità fitosanitaria.

### **20. Stato avanzamento lavori**

I beneficiari del sostegno possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione in sintesi riportata, nonché quella specifica indicata nel successivo paragrafo 19.4, ove pertinente:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati, estratti conto, da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Le fatture quietanzate dovranno essere presentate in originale.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Ufficio istruttore in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”*" trattenendo copia conforme all'originale. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020, vigenti al momento dell'emanazione del bando.*

## **21. Saldo**

La domanda di pagamento del saldo finale va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nell'atto di concessione del sostegno.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Di seguito si riporta la documentazione specifica da presentare, ove pertinente, in duplice copia per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali varianti non sostanziali apportate specificandone le motivazioni.
2. computo metrico consuntivo "Contabilità dei lavori" (le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura o documento fiscalmente valido – giustificativo di spesa);
3. elaborati tecnici relativi a tutte le opere realizzate (piante, prospetti, sezioni), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86 attestante:
  - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa;
  - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
  - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relative alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda allo stato "Nuovi di fabbrica";
  - che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento;
  - che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno da parte del beneficiario a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo) le opere oggetto di finanziamento (impianti, macchinari, attrezzature, nonché le opere edili), nel caso di incendio e furto delle stesse;

6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa, riportanti i seguenti estremi (numero, data, nominativo del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro, iva e importo totale);
8. fatture in originale quietanzate (le fatture devono riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e/o telaio per le macchine e attrezzature; in caso contrario il fornitore deve produrre apposita dichiarazione); le fatture relative agli onorari di professionisti o consulenti dovranno essere accompagnate dalle parcelle redatte ai sensi del D.M. 140/2012;
9. copia autenticata del libro I.V.A. relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto dell'investimento, ove pertinente;
10. quietanza liberatoria dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all'investimento dalla quale si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere;
11. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste *al punto 5.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020*);
12. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni);
13. certificato di conformità rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 28 Legge 64/74, ove pertinente;
14. collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71, ove pertinente;
15. certificazione ai sensi della legge 46/90 e s.m.i. per gli impianti realizzati (elettrici ed altri), ove pertinente;
16. certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF., ove pertinente;
17. autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ove pertinente;
18. certificato di agibilità rilasciato dal Comune, ove pertinente;
19. certificazione e/o autorizzazioni sanitarie alla lavorazione dei prodotti, ove pertinente;
20. certificazione, rilasciata dal fornitore, di conformità ai preventivi approvati e alle norme CE per le macchine e attrezzature e per gli impianti tecnici e tecnologici, nonché attestazione che le macchine e gli impianti sono nuovi di fabbrica e di prima installazione, ove pertinente;
21. autorizzazione del Genio Civile, in corso di validità, per l'utilizzazione delle acque (rinnovo attingimento), ove pertinente;
22. esercizio all'invaso per le vasche realizzate in terra battuta con sponde in rilevato rilasciato dal Genio Civile ai sensi del D.P.R. 01/11/1959, n. 1363, ove pertinente;
23. documentazione comprovante l'avvenuto collegamento (integrazione) dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili alla rete elettrica di distribuzione, ove pertinente;
24. dichiarazione del direttore dei lavori circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
25. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori (per gli investimenti materiali e immateriali);
26. verbale pesatura dei profilati metallici, ove pertinente;

27. documento di commercializzazione attestante la qualificazione di categoria CAC delle piante da frutto utilizzate per il reimpianto, in conformità al Decreto Legislativo n. 124/2010 e al Decreto del Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale 6 dicembre 2016 (DDG). Per le piante certificate, ai sensi del predetto DDG o dei precedenti Decreti del Ministro delle politiche agricole 24 luglio 2003 e 4 maggio 2006. Il documento consiste nei singoli cartellini attestanti la certificazione o in una documentazione, rilasciata dal vivaista produttore, riportante la numerazione assegnata ai cartellini (numero iniziale e finale) per la certificazione del lotto di piante utilizzate per il reimpianto, nonché l'indicazione del Servizio Fitosanitario che ha rilasciato tale certificazione;
28. attestazione di garanzia pluriennale relativamente al materiale utilizzato per la copertura delle colture, ove pertinente;
29. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici) con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
30. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall'Ufficio istruttore);
31. documentazione fotografica inerente gli investimenti realizzati anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato;

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l'espletamento del procedimento istruttorio.

Le relative fatture o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della stessa domanda, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L'ufficio istruttore competente, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda cartacea di pagamento finale, provvede a:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

La verifica consiste nel controllo di tutta la documentazione al fine di accertare che il beneficiario abbia realmente sostenuto le spese rendicontate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

L'Ufficio istruttore in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”*, trattenendo copia conforme all'originale. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% - visita sul luogo dell'operazione, salvo i casi previsti dal Par. 5 dell'art. 48 del reg. (UE) n.

809/2014) per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La verifica è eseguita confrontando nel caso di macchinari o attrezzature, la corrispondenza di quanto ammesso a finanziamento con quanto effettivamente acquistato; in caso di strutture o impianti occorre accertare la corrispondenza delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche della struttura realizzata con il progetto approvato.

Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante; in caso di parziale realizzazione dell'investimento, verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria e della relativa ammissibilità a finanziamento.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale PSR Sicilia 2014/2020* (punto 3.4).

Inoltre, per le fitopatie, il saldo è subordinato alla constatazione di regolare avvenuta esecuzione della misura di espanto, da parte del Servizio Fitosanitario, che provvederà a trasmettere tale documentazione all'Ufficio istruttore della domanda di aiuto.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie di riduzione o esclusione.

## **22. Controlli e sanzioni**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel DM 25 gennaio 2017 "*Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale /G.U. n. 74 del 29.03.2017*".

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

## **23. Strumenti di Tutela**

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

## **24. Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al PSR Sicilia 2014 -2020, alle “Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” relative al PSR Sicilia 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Infine, si rappresenta che i dati personali ed aziendali in possesso di questa Amministrazione, acquisiti a seguito delle presenti disposizioni, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni.

Le presenti disposizioni attuative specifiche della sottomisura 5.2, saranno pubblicate nel sito ufficiale dell'Assessorato: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) con entrata in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione, nel citato sito assessoriale, delle presenti disposizioni attuative.

Firmato  
Il Dirigente Generale  
(*Carmelo Frittitta*)